

BRUNO FABIO PIGHIN

## UN PROGETTO DIOCESANO DI ASSISTENZA AI SACERDOTI BISOGNOSI DI AIUTO IN ITALIA

1. Espansione dell'area dei bisogni di aiuto per i presbiteri diocesani in Italia. — 2. La normativa del Codice in risposta ai bisogni di aiuto dei presbiteri. — 3. La previdenza e l'assistenza sociale a favore del clero in Italia. — 4. I compiti della Chiesa particolare, del Vescovo e del presbiterio diocesano nell'assistenza ai sacerdoti secolari bisognosi di aiuto. — 5. Configurazione giuridica di un servizio diocesano per l'assistenza ai sacerdoti in difficoltà. — 6. Conclusioni.

### 1. *Espansione dell'area dei bisogni di aiuto per i presbiteri diocesani in Italia.*

La situazione dei sacerdoti incardinati nelle diocesi italiane è sicuramente molto diversa, per le accentuate differenze proprie delle varie aree geografiche e delle molteplici condizioni socio-culturali in cui vivono. Anche il loro ambito ecclesiastico di appartenenza ha caratterizzazioni tanto originali per ciascuna delle numerosissime Chiese particolari presenti sul territorio nazionale, da rendere impensabile una considerazione di detti presbiteri su un piano di uniformità, a meno di indebite generalizzazioni sulle loro condizioni di vita. La complessità del quadro di insieme e le disomogeneità esistenti al suo interno rimbalzano già dai dati oggettivi e sommari delle 227 circoscrizioni ecclesiastiche italiane, che presentano 44 sedi metropolitane, 18 sedi arcivescovili non metropolitane, 155 sedi vescovili, sette abbazie territoriali, due prelatore territoriali, un ordinariato militare <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> I dati sono attinti da *Annale de Il Regno, Chiesa in Italia 2002*, Supplemento a Il Regno n. 21, Bologna 1. 15. 2002, p. 197.

Le accentuate diversità sopra indicate, altre che potrebbero essere rilevate e le caratterizzazioni proprie di ciascuna circoscrizione ecclesiastica non impediscono tuttavia di cogliere aspetti comuni, emersi anche recentemente<sup>(2)</sup>, i quali meriterebbero uno studio molto approfondito sui sacerdoti diocesani in Italia, in rapporto alle loro difficoltà personali non superabili se non attraverso la relazione di aiuto.

Il pensiero va spontaneamente ai frequenti casi di presbiteri con una grave malattia oppure con un'età molto avanzata, i quali, per la loro debilitazione fisica e talvolta anche psichica, non sono più auto-sufficienti e pertanto necessitano di un'assistenza continua e spesso in strutture apposite. A queste forme estreme di bisogno forse tutte le diocesi italiane vi hanno provveduto, singolarmente o a livello interdiocesano, in modo più o meno soddisfacente. Ma su un piano più generale rimane scoperta un'area molto vasta di situazioni problematiche, di diversa natura, accomunate dal fatto che risultano irrisolvibili adeguatamente dai singoli sacerdoti che ne sono afflitti.

Questa area problematica tende a espandersi ulteriormente per molteplici cause e condizioni. I fattori di tale linea di tendenza sono sotto gli occhi di tutti, senza dover ricorrere a studi suffragati da precisi riscontri sociologici. Citiamo soltanto alcuni tra i dati più ricorrenti in proposito, quali concause di forme di disagio: l'innalzamento in generale dell'età media dei presbiteri con il conseguente aumento di esigenze di carattere psico-socio-sanitario, la loro ridotta disponibilità di risorse socio-economiche al fine di dotarsi di servizi alla loro persona, per i quali in passato le «perpetue» o loro equivalenti furono benemerite anche nei momenti di infermità persistente o addirittura permanente, i difficili e i moltiplicati compiti pastorali a carico di un numero di clero progressivamente diminuito.

La situazione problematica appena accennata è aggravata dal fatto che sono venuti meno, per giuste esigenze pastorali, alcuni elementi tradizionali di sostegno per i presbiteri diocesani bisognosi di

---

(2) Il riferimento è al primo convegno unitario delle associazioni che hanno operato in Italia per il clero diocesano, svolto a Sassone - Ciampino (Roma), dal giorno 8 al 10 ottobre 2001, per iniziativa di F.A.C.I. (Federazione Associazioni Clero Italiano), U.A.C. (Unione Apostolica del Clero) e F.I.A.S. (Federazione Italiana Assistenza Clero). Un dossier in proposito è pubblicato dalla rivista *Vita Pastorale*, Alba (CN) 11 (Anno XC) 2002, pp. 118-130, nel quale si rileva, tra l'altro, che oltre il 23 per cento dei presbiteri diocesani in Italia ha un'età superiore a 75 anni.

aiuto. Essi, infatti, non godono più della stabilità goduta in passato che li rendeva legati in forma quasi indissolubile alla parrocchia assegnata, la quale era una risorsa continua nel provvedere loro l'assistenza necessaria nelle condizioni ordinarie e straordinarie, assicurando anche un servizio di accompagnamento fino alla morte. Analoghi vantaggi erano offerti pure dalle rispettive istituzioni di appartenenza a chi svolgeva altri compiti, come quelli di insegnante nel Seminario diocesano o di canonico del Capitolo Cattedrale, ufficio quest'ultimo considerato, erroneamente, a vita, perché di fatto la sua perdita coincideva con la morte del titolare.

## 2. *La normativa del Codice in risposta ai bisogni di aiuto dei presbiteri.*

Il sostentamento del clero, le misure assistenziali e le garanzie previdenziali a beneficio dei presbiteri sono temi presenti nel vigente Codice di Diritto Canonico (CIC). Essi si inquadrano in una concezione nuova che ha portato a una delle riforme più radicali, organiche e concrete attuate dal CIC nel 1983, sulla scia delle disposizioni del concilio Vaticano II<sup>(3)</sup>. I principi ispiratori di tale riforma condussero alla fine del sistema beneficiale e avviarono un cambiamento di mentalità e di strutture, basato soprattutto sui valori della comunione, della partecipazione e della corresponsabilità dei fedeli. Perciò anche le modalità di finanziamento della Chiesa, il sistema per il sostentamento del clero e l'assetto previdenziale e assistenziale per i sacerdoti risultano sostanzialmente nuovi, con realizzazioni creative e talvolta assolutamente inedite nello scenario delle varie disposizioni delle Conferenze Episcopali e in quello della legislazione universale.

Espressione di tale rilevante novità è soprattutto la normativa trattata nel libro V, su «I beni temporali della Chiesa», dove per la prima volta sono conferiti autonomia, unitarietà e ordine al comparto normativo suddetto, con il pregio della concisione. La brevità di detto libro V, che tra i sette del CIC risulta il più ridotto per numero di canoni, non costituisce un limite determinato da una specie di rinuncia a regolare una materia difficilmente disciplinabile, perché

---

(3) Questa tesi, che pare essere condivisa dai canonisti, è espressa, con particolare applicazione alla situazione in Italia, da A. NICORA in DE PAOLIS V.-MISTÒ L.-MOGAVERO D., *Non per denaro, il sostegno economico alla Chiesa*, Saronno (VA), pp. 7-10.

condizionata dalla diversità delle molteplici aree socio-politiche. Invece l'impostazione data ha inteso attuare opportunamente il quinto principio ispiratore del CIC, imperniato sulla sussidiarietà, realizzandola nell'ambito in esame sia in dimensione interna alla Chiesa, tramite la legislazione particolare, sia, in senso improprio, in dimensione esterna ad essa, mediante il rinvio alla normativa civile<sup>(4)</sup>.

La deconcentrazione normativa attuata dal CIC a proposito di beni temporali obbliga ad avere presenti diversi livelli: quello universale, quello particolare riferito alle singole diocesi e quello individuabile come intermedio concernente la Conferenza Episcopale (C.E.I. per l'Italia). In ambito italiano, si deve tenere conto pure della normativa che fa riferimento alla modifica del Concordato avvenuta nel 1984, distinta rispetto alle disposizioni esclusivamente canoniche ma con queste perfettamente integrata.

Per quanto concerne l'oggetto specifico del nostro interesse, che è quello del sovvenire i presbiteri in condizione di bisogno, si richiedono alcune considerazioni preliminari che il CIC fa in alcuni canoni compresi sotto l'epigrafe «Obblighi e diritti dei chierici» (cann. 273-289), nel Libro II. Essi fanno da presupposto fondamentale agli sviluppi in ambito patrimoniale, trattati nel libro V. A loro volta, i doveri e i diritti dei chierici rimandano a un substrato più profondo, costituito dagli «obblighi e diritti di tutti i fedeli», derivati dal battesimo, nei quali sono assunti anche diritti e doveri naturali propri di ogni persona umana. La risultante situazione giuridica complessiva impone la tutela e la promozione della vita e della salute del presbitero secondo la sua dignità di persona e di sacerdote, al fine di assicurargli l'assistenza dovuta e la prevenzione contro eventuali rischi socialmente prevedibili.

I diritti e i doveri dei chierici sono fondati nel sacramento dell'Ordine e nell'incardinazione<sup>(5)</sup>. Questo duplice fondamento determina i rapporti giuridici fra gli stessi ordinati e con i rispettivi Ordinari e persino con la concreta comunità cristiana al cui servizio sono posti. Si tratta di rapporti considerati dal CIC secondo minimi esigibili per giustizia che richiedono un ulteriore sviluppo nel diritto par-

---

<sup>(4)</sup> Vedi in proposito la trattazione di J.P. SCHOUPPE, *Elementi di Diritto Patrimoniale Canonico*, Milano 1997, pp. 1-8.

<sup>(5)</sup> Vedi L. NAVARRO, *Persone e soggetti nel diritto della Chiesa*, Roma 2000, pp. 77-100.

ticolare, lasciando spazio in proposito alla discrezionalità del Vescovo diocesano, ma anche all'autonomia dei chierici. Un esempio eloquente di ciò è rappresentato dal diritto di associazione, esposto al can. 278, § 1, che può trovare un'utile esercizio in questo campo. Lo stesso canone, nel suo secondo paragrafo, offre un'indicazione importante anche per risolvere problemi psico-socio-sanitari e assistenziali qui in esame. Infatti, raccomanda associazioni con statuti autorizzati dall'autorità competente, imperniate su una regola di vita adatta e, per quanto ci riguarda, «sull'aiuto fraterno», avendo di mira la santità nell'esercizio del ministero e l'unità dei chierici fra loro e con il proprio Vescovo.

La sorgente prima delle indicazioni suddette scaturisce dall'ordinazione presbiterale che configura i sacerdoti a «Cristo capo, pastore e sposo della Chiesa», come afferma l'esortazione apostolica di Giovanni Paolo II *Pastores dabo vobis*, al n. 16. In questa prospettiva, il sacerdozio ministeriale assume un carattere essenzialmente relazionale, ponendo ogni presbitero in intima connessione con il ministero episcopale, con il ministero degli altri presbiteri, con quello dei diaconi, suoi collaboratori e del Vescovo, e con la missione dei fedeli laici. Si tratta di un ministero rivestito di «forma comunitaria»<sup>(6)</sup>. Perciò anche il can. 275, § 1 richiama i chierici al dovere dell'unità e all'obbligo di esprimere il vincolo ontologico della fraternità mediante la sollecitudine morale e spirituale reciproca e la collaborazione interpersonale e pastorale, nelle forme previste dal diritto particolare.

Il dovere suddetto di vivere la fraternità e la collaborazione tra chierici, e in particolare tra sacerdoti dello stesso presbiterio diocesano, trova una manifestazione molto raccomandata in forme di vita comune, come previsto al can. 280. L'attuazione di essa è lasciata a modalità non rigidamente tracciate che consentono ampio spazio alla libertà di iniziativa dei presbiteri, secondo un modello di realizzazione diverso da quelli dei religiosi, suggerito anche dai bisogni e dalle convenienze pratiche<sup>(7)</sup>, concernente la celebrazione in comune della liturgia delle ore, la partecipazione a riunioni, la condivisione della mensa e dell'abitazione, l'impegno del reciproco aiuto.

---

(6) Esortazione apostolica *Pastores dabo vobis*, n. 17.

(7) Vedi Congregazione per il Clero, *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri*, n. 29.

Il nostro tema trova riscontri più diretti nei canoni 281 e 282, mediante il riconoscimento dei diritti all'onesto sostentamento e alla previdenza sociale, situazioni giuridiche maggiormente collegate all'incardinazione<sup>(8)</sup>. Infatti, il presupposto di detti diritti è l'esercizio del ministero ecclesiastico in una determinata diocesi, indipendentemente dall'ufficio ecclesiastico al quale in precedenza era collegato un beneficio, anche se l'ufficio è considerato un elemento di cui occorre tenere conto insieme alle circostanze di tempo e di luogo del ministero esercitato (can. 281, § 1). Pertanto, il dovere dell'onesto sostentamento e della previdenza del clero spetta anzitutto alla comunità servita e, in via subordinata, al Vescovo diocesano e quindi anche al presbiterio da lui presieduto in quanto sua struttura indispensabile di comunione e di collaborazione.

In tema di sostentamento del clero, il can. 281, § 1 formalizza il diritto di una « remunerazione » che nello stesso paragrafo viene tenuta distinta dalla « giusta retribuzione » spettante alle persone che prestano un servizio necessario allo stesso clero. Infatti, il titolo, la natura e la misura dell'attribuzione appaiono diversi nelle due ipotesi. Per i presbiteri non si tratta di un corrispettivo proporzionale al lavoro svolto, ma del sostentamento definito « onesto »<sup>(9)</sup>, dovuto per il loro ministero, in riferimento sia a un diritto naturale sia alla loro condizione canonica. La misura di tale sostentamento è rapportata a una vita dignitosa e semplice del ministro sacro, che non indulga a vanità e a cose superflue (can. 282, § 1), e al bisogno di ricevere servizi. Invece, le persone richieste di qualche prestazione al clero vanno retribuite come corrispettivo per il lavoro compiuto, secondo i criteri della giustizia sociale.

In materia di bisogni del clero che ci interessano qui direttamente, il can. 281, § 2 si esprime nel modo seguente: « Così pure occorre fare in modo che (i chierici) usufruiscano della previdenza sociale con cui sia possibile provvedere convenientemente alle loro necessità in caso di malattia, di invalidità o di vecchiaia ». Va notato che il testo latino dello stesso paragrafo si riferisce direttamente alla

---

<sup>(8)</sup> Così sostiene, e ci pare giustamente, L. NAVARRO, *l. c.*, pp. 89-91.

<sup>(9)</sup> La somiglianza, la differenza e la relazione esistente fra il concetto di sostentamento e di remunerazione sono stati ben evidenziati da C. REDAELLI, *Il sostentamento del clero*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *I beni temporali della Chiesa*, Milano 1997, pp. 171-195, in particolare a pp. 172-183, dove si sostiene che la remunerazione è il mezzo per il fine che è il sostentamento.

«*sociali assistentia*» e non alla «previdenza sociale», come appare nella versione italiana<sup>(10)</sup>. L'aspetto previdenziale e quello assistenziale sono tra loro diversi e vanno considerati in modo autonomo, pur implicandosi a vicenda, almeno per due motivi. Anzitutto perché le misure previdenziali, che sono essenziali per dare garanzia a quelle assistenziali, solitamente riescono a coprire solo una parte, e non sempre la maggior parte, di quest'ultime in caso di malattia, invalidità e vecchiaia. Perciò rimane scoperta un'ampia area di necessità assistenziali per le quali il canone citato esige che si debba «provvedere convenientemente», anche in mancanza di risorse previdenziali. In secondo luogo, l'assistenza spesso non è richiesta pur in condizioni di invalidità e vecchiaia, mentre dovrebbe rimanere sempre aperto l'ombrello di protezione previdenziale.

I beneficiari della conveniente previdenza e assistenza e della remunerazione adeguata sono indicati per esclusione dal paragrafo terzo del can. 281, cioè tutti i chierici, ad eccezione dei diaconi coniugati che non si dedicano a tempo pieno al ministero ecclesiastico, i quali, se percepiscono redditi dall'esercizio attuale o passato di una professione civile, mediante detti proventi devono provvedere alle esigenze economiche e ai bisogni propri e della loro famiglia.

I diritti e i doveri suddetti del clero trovano puntuale riscontro nel libro V, al Titolo II, su «L'amministrazione dei beni», in particolare al can. 1274. Esso è conseguente al superamento del sistema beneficiale deliberato dal decreto *Presbyterorum ordinis*, n. 20, del concilio Vaticano II<sup>(11)</sup>, e alla decisione contenuta nello stesso decreto, al n. 21, di istituire un fondo diocesano comune per far fronte agli impegni nei riguardi di persone che prestano servizio a favore della Chiesa particolare, a bisogni diversi della stessa ed eventualmente a quelli delle Chiese più povere. Il suddetto decreto conciliare richiede inoltre «nelle nazioni in cui la previdenza sociale a favore del clero non è ancora sufficientemente disposta, le Conferenze Episcopali vi devono provvedere, sempre nel massimo rispetto delle leggi ecclesiastiche e civili».

---

<sup>(10)</sup> La versione italiana cui ci riferiamo è quella della Unione Editori e Librai Cattolici Italiani, Roma 1997, terza edizione riveduta, corretta e aumentata del Codice di Diritto Canonico.

<sup>(11)</sup> Sul superamento del sistema beneficiale deciso dal Vaticano II si veda J.P. SCHOUPE, *l. c.*, pp. 123-128.

Il decreto *Presbyterorum ordinis*, al n. 21, suggerisce alcuni esempi diversificati per l'erezione di istituti miranti a provvedere alle necessità del clero, avendo ben presente la distinzione tra previdenza e assistenza e intravedendo la soluzioni dei problemi in questo campo con il ricorso al senso di solidarietà tra confratelli sacerdoti. Il passo più illuminante al riguardo ci pare il seguente: «In ogni caso, queste istituzioni devono provvedere, sotto la vigilanza della Gerarchia, sia alla prevenzione e all'assistenza sanitaria, sia al decoroso mantenimento dei Presbiteri che patiscono malattia, invalidità o vecchiaia. I sacerdoti, dal canto loro, devono appoggiare l'istituzione che sia stata creata, spinti da un senso di solidarietà verso i confratelli, che li porta condividere le loro pene; e abbiano anche presente che in tal modo si risparmieranno eccessive preoccupazioni per il futuro».

La traduzione in termini normativi delle disposizioni citate di *Presbyterorum ordinis* è effettuata dal can. 1274, che, nel primo paragrafo considera necessari gli istituti che devono provvedere per il sostentamento del clero, mentre nel terzo paragrafo prevede la costituzione di fondi comuni diocesani, non obbligatori, per soddisfare agli obblighi verso persone che servono la Chiesa, pur non appartenendo allo stato clericale, e alla cooperazione verso le diocesi più povere. Per il nostro tema ci interessa il paragrafo secondo del can. 1274 che citiamo per intero: «Dove non sia ancora stata organizzata convenientemente la previdenza sociale in favore del clero, la Conferenza Episcopale disponga la costituzione di un istituto che provveda sufficientemente alla sicurezza sociale dei chierici». La disposizione appare perentoria ma obbligatoria solo dove non esista un'organizzazione che già raggiunga gli obiettivi suddetti, chiamando in causa la Conferenza Episcopale.

### 3. *La previdenza e l'assistenza sociale a favore del clero in Italia.*

I sacerdoti italiani, come tutti i cittadini d'Italia, godono dell'assistenza del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), offerta in forma gratuita per le prestazioni mediche e per buona parte delle terapie sanitarie, comprese quelle farmacologiche. Inoltre beneficiano del trattamento previdenziale che dà diritto alla pensione di vecchiaia, istituito con leggi dello stato n. 579 e n. 580 dell'anno 1961. Dette leggi, rispettivamente per il clero secolare italiano e per i ministri di culto delle confessioni diverse dalla cattolica, furono abrogate

con legge del 22 dicembre 1973, n. 903, che costituì un unico Fondo di Previdenza del Clero e dei Ministri di culto delle confessioni diverse dalla cattolica.

L'iscrizione al Fondo di Previdenza del Clero è obbligatoria per i sacerdoti secolari, non per quelli di vita consacrata o di vita apostolica. La legge 23 dicembre 1999, n. 488, eliminando i requisiti di residenza e di cittadinanza italiana, ha esteso l'obbligo dell'iscrizione, a partire dal primo gennaio 2000, ai sacerdoti *Fidei donum* in terra di missione<sup>(12)</sup>, a quelli con cittadinanza italiana ma residenti all'estero per lo svolgimento di qualche incarico da parte del proprio Vescovo ed infine ai presbiteri stranieri in servizio a una diocesi in Italia. L'obbligo dell'iscrizione, a seconda dei casi, inizia con l'ordinazione o con l'avvio del servizio in una diocesi italiana e termina con il raggiungimento dell'età pensionabile, che, dal primo gennaio 2003, è di 68 anni con almeno 20 di contribuzione oppure di 65 anni per chi a quella età può vantare una contribuzione pari o superiore a 40 anni.

I versamenti previdenziali sono effettuati a nome della C.E.I. dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (ICSC) direttamente al Fondo di Previdenza del Clero suddetto, che fa capo all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS). Questo fatto ha portato la Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) ad una scelta precisa, con delibera n. 54, di non costituire un ente apposito per la previdenza del clero in applicazione del can. 1274, § 2, riconoscendo le funzioni svolte in proposito dall'INPS e attribuendo eventuali compiti aggiuntivi all'ICSC e all'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero (IDSC)<sup>(13)</sup>.

I due Istituti per il sostentamento del clero suddetti furono costituiti come effetto della modifica del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede, avvenuta il 18 febbraio 1984, e, in tale quadro, del Protocollo sottoscritto il 15 novembre 1984 concernente *Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia e circa la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici*, divenute legge statale n. 22 del 20 maggio 1985. L'ICSC venne eretto con proprio statuto in data

---

(12) Sono chiamati *Fidei donum*, dall'enciclica missionaria di Pio XII, i sacerdoti che, pur essendo incardinati in una diocesi italiana, sono inviati dal proprio Vescovo a esercitare il ministero in paesi di missione, a nome della propria Chiesa particolare.

(13) Vedi in proposito V. DE PAOLIS-L. MISTÒ-M. MOGAVERO, *l. c.*, p. 72.

20 luglio 1985 e successivamente anche i vari IDSC. La loro costituzione ha permesso pure l'espletamento delle funzioni previdenziali integrative e autonome in favore del clero italiano, a partire dall'anno 1987, anche se il loro servizio vero e proprio di previdenza integrativa è attivo dal primo gennaio 1990. Nel 1999 i sacerdoti che godevano di interventi previdenziali integrativi erano 3.290<sup>(14)</sup>.

Tra le attività di indole previdenziale svolte dai due Istituti citati sono da considerare gli interventi a favore dei Vescovi emeriti e dei sacerdoti inabili all'esercizio del ministero, i contributi finanziari in favore dell'assistenza domestica fornita da una collaboratrice familiare e altri ancora. Per fare qualche esempio, nel sistema di sostentamento non vengono computati i redditi che il presbitero riceve per le pensioni di vecchiaia e di invalidità dal Fondo Clero INPS, che restano perciò nella disponibilità del sacerdote anche per venire incontro alle sue aumentate esigenze di assistenza di vario tipo. Invece nel sistema di previdenza le stesse pensioni di vecchiaia e di invalidità erogate dal Fondo Clero INPS sono computate per metà del loro ammontare.

Nel quadro sommario appena abbozzato, è indubbio che l'attività dell'ICSC e dell>IDSC si è rivelata una risorsa molto positiva da quasi due decenni. Tuttavia, l'erogazione di aiuti da parte dei due Istituti, pur di fondamentale importanza, non è in grado di rispondere a tutta l'area dei bisogni che è in notevole espansione per il clero. Di ciò sembra essere consapevole anche la C.E.I., che nella sua *Istruzione in materia amministrativa*, del primo aprile 1992, al n. 78, sotto il titolo «Fondi diocesani» alla lettera *b*) contempla la possibile costituzione di un ulteriore Fondo, così definito: «*Fondo di solidarietà per i sacerdoti anziani e inabili*, costituito per integrare le prestazioni degli enti pubblici (INPS, SSN) e le erogazioni integrative degli istituti per il clero nei casi maggiore necessità».

#### 4. *I compiti della Chiesa particolare, del Vescovo e del presbiterio diocesano nell'assistenza ai sacerdoti secolari bisognosi di aiuto.*

A seguito dell'espansione dei loro bisogni di aiuto, ai quali sono date risposte valide ma parziali, i presbiteri diocesani in Italia vivono spesso in una situazione di precarietà, che ha prospettive sempre

---

(14) Il dato è stato attinto da V. DE PAOLIS-L. MISTÒ-D. MOGAVERO, *l. c.*, p. 71.

meno confortanti. Perciò, nel loro animo affiorano interrogativi inquietanti, come i seguenti: «Cosa sarà di noi, quando saremo molto anziani, malati, inabili all'attività pastorale o comunque in difficoltà a svolgere il ministero al quale ci siamo votati per tutta la vita? La comunità diocesana, che serviamo, si ricorderà di noi nel bisogno? In che modo e in che misura lo farà? ».

Se i sacerdoti sono lasciati soli a rispondere a interrogativi del genere, si moltiplicheranno fenomeni quali l'eccessivo accumulo di beni dettato dall'ansia per il loro futuro, nonostante la disposizione del CIC al can. 282, § 2: «I beni di cui (i chierici) vengono in possesso in occasione dell'esercizio di un ufficio ecclesiastico e che avanzano, dopo aver provveduto con essi al proprio onesto sostentamento e all'adempimento di tutti i doveri del proprio stato, siano da loro volontariamente impiegati per il bene della Chiesa e per le opere di carità ». All'eccessivo accumulo di beni, i sacerdoti diocesani assoceranno spesso altri impegni in direzione opposta al canone appena citato, come la costruzione di una propria casa per trascorrere il periodo del pensionamento, magari nella parrocchia in cui essi svolgono il ministero pastorale, e la costituzione di un legame preferenziale e duraturo con una persona, parente o non, perché garantisca un po' di serenità per un futuro visto dai presbiteri medesimi con tonalità piuttosto cupe.

Gli inconvenienti di tali soluzioni paiono evidenti. Possono essere evitati, se agli interrogativi suddetti la comunità diocesana, il Vescovo e il suo presbiterio daranno una risposta valida e in forma coordinata, nello spirito di comunione donato da Cristo. Infatti, la Chiesa particolare ha la responsabilità originaria di provvedere ai bisogni del proprio clero, poiché al suo servizio si sono posti i sacerdoti secolari in essa incardinati. In questo senso si esprime anche CIC al can. 281, che indica il ministero ecclesiastico svolto quale titolo per la remunerazione adeguata e la previdenza sociale spettanti ai ministri sacri. Pure il Vescovo diocesano ha doveri specifici di natura giuridica e morale verso i sacerdoti bisognosi di aiuto che da lui dipendono. Infine, il presbiterio diocesano ha doveri di solidarietà nei confronti dei suoi membri in difficoltà. Il fondamento di tale solidarietà non riposa in un senso generico di pietà, ma nello stesso presbiterato, che configura in modo ontologico i suoi membri a Cristo capo, pastore e sposo della Chiesa<sup>(15)</sup>. L'ordine presbiterale, ol-

---

(15) Cfr. l'esortazione apostolica di Giovanni Paolo II *Pastores dabo vobis*, n. 22, dell'anno 1992.

tre agli aspetti individuali, ha una dimensione intrinsecamente sociale, che crea tra gli stessi ordinati vincoli di fraternità sacerdotale, di carità apostolica e di ministero pastorale<sup>(16)</sup>. Detti vincoli valgono in forma specifica per i presbiteri diocesani che sono uniti tra loro e con il loro Vescovo, posto a capo del presbiterio e costituito pastore di una Chiesa particolare, al cui servizio permanente essi si dedicano, essendo in essa incardinati o ad essa aggregati.

Di fronte ai problemi accennati, appaiono del tutto inadeguati gli interventi settoriali, frammentari, provvisori, di tipo assistenzialistico e dispari nel trattamento di fronte a esigenze simili di presbiteri diversi. Si richiedono, invece, risposte di carattere strategico e generale, che realizzino una rete di servizi a beneficio di tutti i presbiteri diocesani che ne abbiano nel bisogno, coinvolgendo gli stessi interessati.

Un tale programma, se vuole essere razionale, dovrà tenere conto delle funzioni previdenziali già obbligatoriamente svolte dall'ICSC e dagli IDSC esistenti nelle varie diocesi, integrandole al bisogno, onde evitare inutili sovrapposizioni in alcuni settori e lacune ancora più vistose in altri. Tuttavia, l'attività richiesta non potrà ridursi ad aspetti integrativi delle funzioni svolte dagli Istituti citati, ma dovrà programmare strategie autonome in un'ampia gamma di interventi, soprattutto assistenziali, per rispondere a specifiche esigenze di fraternità e di solidarietà presenti nel clero di una diocesi, tenendo in considerazione anche le situazioni di emergenza e la tempestività richiesta in tali evenienze. Infatti, l'attività da programmare abbraccia un ampio ventaglio di obiettivi, tra cui principalmente i seguenti:

a) La prevenzione di malattie e di altri disturbi a livello personale e a raggio più allargato, anche mediante il monitoraggio della condizione del clero diocesano in ordine ai suoi bisogni di aiuto.

b) Il sostegno a singoli presbiteri in difficoltà o a gruppi di essi bisognosi di particolare cura, nella ricerca del superamento di ogni causa di disagio.

c) Il recupero del benessere fisico, psichico, sociale e spirituale negli stati di malattia e di sofferenza più in generale.

d) L'assistenza in rapporto a situazioni acute o croniche che richiedano il coinvolgimento operativo di idonee strutture socio-sanitarie.

---

<sup>(16)</sup> Cfr. il decreto del concilio Vaticano II *Presbyterorum ordinis*, n. 8.

e) L'accompagnamento nella fase ultima della vita terrena dei sacerdoti.

Come si vede, i compiti paiono immani e irrealizzabili se sono lasciati sulle spalle solo del Vescovo diocesano e di qualche suo collaboratore. Diventano realizzabili invece se gli obiettivi suddetti chiamano in causa l'impegno e lo stile di vita di tutti i presbiteri diocesani, legati tra loro e con il loro Vescovo da vincoli di comunione profonda. È su questa «fraternità sacerdotale» che occorre far leva, come risorsa essenziale a cui attingere anche nel caso di bisogno.

La fraternità e la solidarietà richieste ammettono forme diversificate di iniziative e di interventi, che si inseriscono nelle condizioni ordinarie della vita dei presbiteri oppure che mirano ad affrontare fasi straordinarie con prestazioni specifiche e con il coinvolgimento di strutture socio-sanitarie e assistenziali per superare situazioni di emergenza o per venire incontro a gravi condizioni di salute, in forma acuta o persistente o perfino permanente.

La sfera degli interventi in programma riguarda quasi inevitabilmente l'intimità delle persone e il loro ambito vitale, tutelati come diritti fondamentali di ogni fedele e di ogni uomo dal CIC, al can. 220. Trattandosi di presbiteri, detta tutela è richiesta in forza di un titolo ulteriore di riservatezza, sia per il rispetto dovuto alla loro dignità sacerdotale, sia perché l'entrata nella loro vita intima può implicare l'accesso a materie coperte dal segreto ministeriale e addirittura dal sigillo sacramentale.

Assieme alla più ferma difesa dell'intimità dei beneficiari di un servizio, l'attività avrà cura di non ledere mai la loro buona fama, tutelata anche dalla presunzione giuridica, di cui ha diritto di godere ogni persona. Infatti, gli interventi possono non riguardare solo esigenze di carattere sanitario e assistenziale in risposta a situazioni di malattia, invalidità e vecchiaia, ma anche problemi di ordine psicologico, sociale, economico e giuridico legati a disturbi psichici, a disagi sociali, a carenze sul piano spirituale e persino a fragilità consistenti in ambito morale. Per fare un esempio circa quest'ultimo versante, si può citare la piaga dell'etilismo che colpisce una percentuale non irrilevante di sacerdoti.

##### 5. *Configurazione giuridica di un servizio diocesano per l'assistenza ai sacerdoti in difficoltà.*

Il discorso si sposta ora alle modalità e agli strumenti più idonei per realizzare l'attività richiesta. Si tratta di un campo aperto a op-

zioni diverse, ma non tutte di uguale valore. Pare preferibile che la materia, anche per la sua rilevanza, entri a far parte dell'ordinamento giuridico della Chiesa locale, mediante una legge particolare e non tramite un decreto amministrativo del pastore della diocesi. La differenza tra le due vie percorribili potrebbe sembrare solo una questione di forma, cioè di secondaria importanza. Invece non è così, perché nel Diritto Canonico, giustamente poco formalistico, molte volte la forma fa parte della sostanza, come pare in questo caso. Infatti, decreti di valore legislativo, a differenza di quelli amministrativi, hanno carattere generale e chiamano in causa tutta la comunità diocesana a cui sono indirizzati, e non solo singole persone o gruppi di esse. Inoltre trattano una materia non in modo parcellare, ma in un intero quadro di situazioni giuridiche e di interventi strategici, con il carattere della permanenza e non della provvisorietà. Infine esprimono un obbligo *erga omnes* e non vincoli limitati a singoli soggetti.

La configurazione specifica più adatta all'ambito in esame appare essere quella della Fondazione diocesana con personalità giuridica pubblica, che conferisca un'indole strutturale alla rete di servizi richiesti e una forma organica all'attività che interessa l'intera diocesi, coinvolgendo le diverse foranie (o decanati) e le istituzioni non territoriali, come il Seminario diocesano e le Case per il clero, nel cui ambito vivano presbiteri bisognosi di aiuto.

L'alternativa alla Fondazione potrebbe essere rappresentata da un'Associazione pubblica di chierici secolari<sup>(17)</sup>. Ma in tal caso l'adesione associativa resterebbe libera e limitata ai chierici che intendano farlo, senza poter coinvolgere tutto il presbiterio diocesano e l'intera diocesi nelle sue varie articolazioni, come le foranie o decanati. Anche il governo dell'associazione sarebbe nelle mani dei soci liberamente iscritti e perciò diverrebbe problematico il diretto coinvolgimento, per le loro competenze istituzionali, del Vescovo diocesano e del Consiglio presbiterale nello stesso governo.

Forse il pregiudizio nei confronti di una entità che si chiami «Fondazione» si impenna sulla sua natura che si pensa legata solo a beni materiali. Ma ciò non corrisponde alla realtà, poiché una Fondazione può essere costituita anche e soprattutto da beni spirituali traducibili in concrete manifestazioni esterne, come è di esempio il

---

(17) Detta ipotesi è prevista dal CIC, al can. 278, § 1.

Seminario diocesano, per il quale l'apporto degli educatori, del direttore spirituale e dei docenti appare in tutta la sua pregnanza formativa che va ben oltre gli aspetti materiali ed economici connessi all'esercizio dei vari uffici suddetti.

Nel nostro caso, i beni spirituali della Fondazione sono riferiti anzitutto alle risorse offerte da ogni presbitero operante in diocesi, tese a «favorire la comunione fraterna dando e ricevendo da sacerdote a sacerdote il calore dell'amicizia, dell'assistenza affettuosa, dell'accoglienza, della correzione fraterna»<sup>(18)</sup>, nella consapevolezza che la grazia dell'ordinazione «assume ed eleva i rapporti umani, psicologici, affettivi, amicali e spirituali e si concretizza nelle più varie forme di aiuto reciproco, non solo quelle spirituali, ma anche quelle materiali»<sup>(19)</sup>. Una manifestazione di questa fraternità e solidarietà è rappresentata dalle forme di vita comune tra i presbiteri, già citata, che viene incontro a necessità di qualche confratello. In quest'ultima ipotesi la vita comune potrà eventualmente essere sostenuta anche economicamente, in misura da determinarsi caso per caso dalla Fondazione.

A livello istituzionale, la solidarietà del presbiterio e dell'intera diocesi nei confronti dei sacerdoti bisognosi di aiuto dovrà trovare espressioni concrete nel coinvolgimento delle singole foranie (o decanati), con un compito specifico da affidare al riguardo al Vicario foraneo (o decano), che potrà essere affiancato in tale funzione da un confratello collaboratore con la qualifica di Pro-Vicario. Inoltre, istituzioni non territoriali create allo scopo e altre interessate per l'attività che svolgono avranno modo di contribuire a rendere effettiva ed efficace la solidarietà sacerdotale a livello di Chiesa particolare.

Ovviamente una Fondazione è costituita pure da un insieme di beni materiali che, nel nostro caso, possono essere individuati, per esempio, nei seguenti:

a) Beni descritti nel Decreto generale di valore legislativo<sup>(20)</sup> che costituisce la Fondazione e quelli mobili e immobili che in seguito potranno pervenire ad essa a qualsiasi giusto titolo.

b) Redditi derivanti dal patrimonio.

---

(18) L'espressione è del già citato *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri*, n. 27.

(19) L'espressione è della già citata esortazione *Patores dabo vobis*, n. 74.

(20) Cfr. CIC, can. 29.

c) Contributi annuali richiesti ai sacerdoti diocesani e a quelli extradiocesani che esercitano un ufficio in Diocesi per incarico del Vescovo, ad eccezione dei membri di vita consacrata e di vita apostolica.

d) Finanziamenti di progetti specifici ed elargizioni *una tantum* offerti da persone fisiche e giuridiche a sostegno dell'attività della Fondazione.

e) Donazioni, legati e lasciti, in particolare da parte dei presbiteri diocesani, anche in ottemperanza all'obbligo dei chierici secolari di fare testamento per destinare alla Chiesa e alle opere di carità i beni economici loro derivati da uffici ecclesiastici e rimasti dopo aver provveduto al proprio onesto sostentamento e all'adempimento dei doveri del proprio stato<sup>(21)</sup>.

f) Utili derivanti da depositi e prestiti, sempre restituibili a richiesta del legittimo proprietario, i quali possono assicurare, in rapporto alla loro entità, forme aggiuntive di assistenza nell'eventualità di bisogni particolari del presbitero titolare, a condizione che tale erogazione di servizi sia accettata dalla Fondazione.

## 6. Conclusioni.

Il progetto diocesano di assistenza qui presentato per linee sommarie è stato elaborato per la diocesi di Concordia - Pordenone, dove ha trovato recentemente attuazione, e ci pare con profitto, nell'erezione con decreto generale della «Fondazione di Fraternità e Solidarietà Presbiterale», in data 3 agosto 2002. Il progetto suddetto è realizzabile ovviamente anche altrove, con gli opportuni adeguamenti all'originalità propria di ogni Chiesa particolare.

A proposito della realizzazione compiuta, ci pare utile segnalare che gli organi di governo collegiali della Fondazione sono stati previsti in numero di tre. Il primo, presieduto dal Vescovo diocesano e composto da 15 sacerdoti in rappresentanza del presbitero della Chiesa particolare, è il Consiglio di Amministrazione, che ha il compito di deliberare le scelte strategiche dell'istituzione. Il secondo organo collegiale, ristretto a tre persone per garantire agilità operativa e riservatezza nell'assunzione di misure concrete da prendere, è il Consiglio Direttivo, del quale fa parte anche il Vicario generale. Il terzo organo

---

<sup>(21)</sup> Cfr. CIC, can. 282, § 2.

collegiale è costituito dal Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri eletti dal Consiglio Presbiterale, che esercita così una funzione di vigilanza e di controllo sull'attività della Fondazione.

Le norme e le indicazioni suddette di carattere generale e stabile, relative alla struttura e al funzionamento della Fondazione, richiedono di essere applicate mediante regolamenti attuativi specifici, che dovranno essere elastici e contestualizzati in rapporto alla grande varietà delle domande e ai continui cambiamenti della situazione del clero.

